



Comune di Albidona

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 del 29/11/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. P.I. Salvatore AURELIO	Sindaco	Sì
2. Leonardo GOLIA	Assessore	Sì
3. Francesco MUNDO	Consigliere	Sì
4. Salvatore Michele URBANO	Vice Sindaco	Sì
5. Giuseppe SALANDRIA	Presidente	Sì
6. Vincenzo AURELIO	Consigliere	No
7. Matteo RESCIA	Consigliere	Sì
8. Vincenzo NAPOLI	Consigliere	No
9. Maria Giuseppina RAGO	Consigliere	No
10. Anna Isabella Immacolata ADDUCI	Consigliere	No
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Nicola MIDDONNO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giuseppe SALANDRIA nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

F A V O R E V O L E



NON FAVOREVOLE

Data: 29/11/2013

Il Responsabile
F.to: Dott. Vincenzo AURELIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

F A V O R E V O L E



NON FAVOREVOLE

Data: 29/11/2013

Il Responsabile
F.to: Dott. Vincenzo AURELIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cede la parola al Vice-Sindaco con delega alle Politiche Fiscali, il quale così si esprime:

“Prima di entrare nello specifico di quello ch'è il punto all'ordine del giorno, consentitemi, quale Consigliere Comunale di un piccolo Comune come Albidona, visto gli eventi che si sono verificati in questo mese di novembre in Sardegna, Puglia e anche nella nostra Calabria, in Provincia di Catanzaro, di esprimere la mia solidarietà e la vicinanza a quei Comuni colpiti da grossi alluvioni che provocarono tanti danni e purtroppo anche morti, come avvenne in Sardegna ed in Puglia, una solidarietà ed una vicinanza che esprimo io Consigliere Comunale, però se mi consentite, interpretando il vostro sentimento, anche a nome di tutto il Consiglio Comunale di Albidona.

Altro evento che voglio ricordare e, anche qui esprimo la vicinanza ed il cordoglio ai familiari di un onesto lavoratore, pensionato, cittadino di Albidona, alludo a Leonardo Rago, che con il suo camminare stanco e lento, ogni giorno si recava in campagna, in contrada “corno” di questo Comune e, purtroppo, giorni orsono di questo malinconico autunno, nel suo casolare, ha trovato una morte atroce restando carbonizzato.

Infine, e, purtroppo,, ancora un evento triste, quello di Eugenio De Paola, comunemente conosciuto come “Ginuzzo”, bravo cittadino ed onesto lavoratore, per tanti anni all'estero, il quale si era fatto del male cadendo in un burrone mentre lavorava in campagna, ricoverato all'ospedale civile di Cosenza, è deceduto il giorno 27 corrente mese e di cui oggi si sono celebrati i funerali ad Albidona, alla Moglie, il Figlio e familiari, il mio cordoglio e la vicinanza, e anche qui, ritengo a nome di tutto il Consiglio Comunale di Albidona.

Quanto detto a titolo personale ed anche per dovere Istituzionale.”

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno dà lettura della proposta di conferma delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria “IMU” per l'anno 2013 per come di seguito: “

Premesso

- CHE l'art. 172 lettera E) del Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni.

- CHE ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 448 del 2001, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

- CHE con Decreto Legge n.102 del 31 agosto 2013, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 novembre 2013.

DATO ATTO:

- CHE con l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 Dicembre 2011 n. 214, a far tempo dall'anno 2012 è stata istituita la Imposta Municipale propria denominata IMU, che sostituisce quella che fino al 31 dicembre 2011 era denominata ICI.

TENUTO CONTO:

- CHE, il comma 6 del suddetto art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 stabilisce che: "l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze con una detrazione di 200 Euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, maggiorata di 50 Euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre per gli altri immobili, aree edificabili comprese, l'aliquota base è dello 0,76%.

- CHE i Comuni con proprio atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale possono modificare le aliquote suddette.

- CHE questo Comune, a differenza di altri Comuni Italiani, che volendo far cassa, hanno aumentato di vari punti percentuali le aliquote suddette, RITIENE di non apportare alcuna modifica, anche, per non andare ad aggravare la spesa dei Cittadini Albidonesi, in questo particolare momento di crisi che attraversa il Paese Italia, e, pertanto, applicare per l'anno 2013 l'aliquota base prevista dal comma 6 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

PER QUANTO IN PREMESSA:

Il sottoscritto Assessore al Bilancio di questo Comune:

PROPONE

Al Consiglio Comunale di adottare per l'anno 2013 apposito atto deliberativo ai fini dell'imposta Comunale denominata IMU, confermando le aliquote di base già applicate per l'anno 2012 e previste dal comma 6 dell'art.13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 Dicembre 2011, n.214 nelle seguenti misure:

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: **0,4%**;
- ALTRI IMMOBILI/ AREE EDIFICABILI : **0,76%**"

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli

ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- l'art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale ha ulteriormente differito al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTO l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente dispone:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO l'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone:

“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.”;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, come modificato dall'art. 4 del D.L. 2 marzo n. 16, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che per questo Comune risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Albidona risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 984 del 1977;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell'elenco ISTAT e qualificato come montano o parzialmente montano (art. 9 D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16);

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 30 ottobre 2012;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 ottobre 2012, recante "Determinazione Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "Imu" - Anno 2012";

CONSIDERATO che dalle stime elaborate dagli uffici comunali, ad aliquote e detrazioni invariate rispetto al 2012, si prevede per l'anno di imposta 2013 un gettito IMU pari ad € 62.490,56;

RITENUTO che detto gettito sia sufficiente a garantire i necessari equilibri di bilancio e, pertanto, di confermare anche per l'anno di imposta 2013 le stesse aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno di imposta 2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi dell'articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile del tributo;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE**, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno di imposta 2013, le stesse aliquote e detrazioni già adottate per l'anno di imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 ottobre 2012 e, in particolare, le seguenti aliquote:
 - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: **0,4%**;
 - ALTRI IMMOBILI/ AREE EDIFICABILI : **0,76%**.
3. **DI CONFERMARE**, altresì, le seguenti detrazioni:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
4. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrevano già dal 1 gennaio 2012;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 "per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto

legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”;

6. **DI CONFERMARE** valida l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli aventi diritto;
7. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
9. **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione, resa per alzata di mano e recante il seguente esito: N°6 voti favorevoli su N°6 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to: Giuseppe SALANDRIA

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 410 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/12/2013 al 24/12/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Albidona, lì 09/12/2013

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Albidona, lì 09/12/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola MIDDONNO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-nov-2013

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Albidona, lì 29-nov-2013

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO